



Città di Castenaso

Regolamento Comunale di Polizia urbana e rurale

Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 71 del 7/11/2001
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 61 del 24/10/2013
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 55 del 24.07.2014

SOMMARIO

TITOLO I° - POLIZIA URBANA

- **Capo 1 - Disposizioni generali**
- **Capo 2 - Disciplina delle acque Pubbliche e del suolo Pubblico**
- **Capo 3 - Nettezza dei centri abitati**
- **Capo 4 - Decoro dei centri abitati**
- **Capo 5 - Quietè Pubblica**
- **Capo 6 - Norme di sicurezza negli abitati**
- **Capo 7 - Disposizioni annonarie per gli esercizi Pubblici**
- **Capo 8 - Disposizione per i mestieri girovaghi**
- **Capo 9 - Manifestazioni con cortei**

TITOLO II° - POLIZIA RURALE

- **Capo 1 - Proprietà e furti campestri**
- **Capo 2 - Pascoli**
- **Capo 3 - Strade ed acque**

TITOLO III° - DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- **Capo 1 - Degli illeciti e relative sanzioni**
- **Capo 2 - Disposizioni finali**

TITOLO I° POLIZIA URBANA

CAPO 1 - Disposizioni generali

Articolo 1 POLIZIA URBANA

La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del Regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 2 VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali di Polizia Municipale sono disciplinati da apposito Regolamento Comunale predisposto sulla base di quanto disposto dalla specifica normativa regionale .

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Articolo 3 ORDINANZE SINDACALI

Il Sindaco può dare particolare diffusione al pubblico del contenuto di alcune norme del presente regolamento o, con ordinanza, emanare disposizioni particolari di carattere esecutivo ed interpretativo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Articolo 4 ORDINI VERBALI

Oltre alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti dal personale della Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria

Articolo 5 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;**
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;**
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;**
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;**
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.**

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento, dovranno essere redatte in carta legale, indirizzate al Comune.

TITOLO I° POLIZIA URBANA

CAPO 2 - Disciplina delle acque Pubbliche e del suolo Pubblico

Articolo 6 INQUINAMENTO ATMOSFERICO E DELLE ACQUE

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 (artt.202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonché da quelle del Regolamento Comunale d'Igiene Sanità Pubblica e Veterinaria e del Regolamento degli scarichi nelle pubbliche fognature.

Articolo 7 DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.

E' proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra e sottostanti, senza l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità comunale.

Quando si tratti di suolo pubblico o spazio di proprietà privata di cui al I° comma, occorre anche il consenso del proprietario o titolare del diritto reale.

Articolo 8 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite dal Regolamento di occupazione e spazi pubblici, nonché da leggi che regolano la materia e dall'atto di autorizzazione:

- a) limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescritte;
- b) porre le segnalazioni e i ripari occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
- c) ripristinare ogni eventuale danno arrecato al suolo occupato ed alla sua dotazione di verde, al termine dell'occupazione.

Articolo 9 OCCUPAZIONI MOMENTANEE DI SUOLO PUBBLICO

Per occupazione momentanea si intende l'occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo e limitatamente ad operazioni di scarico e carico ed inoltre colui che effettua l'occupazione momentanea deve essere presente e pronto a rimuoverla.

Le occupazioni momentanee, per le quali non occorre il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare od intralciare la viabilità dei veicoli e dei pedoni, né creare situazioni di pericolo o di disagio alcuno.

Articolo 10 CARICO E SCARICO DELLE MERCI

Nei centri abitati del Comune sono istituite delle piazzole di sosta per carico e scarico merci secondo le norme del codice della strada vigente.

In tali aree è consentita la sosta ai veicoli limitatamente alle operazioni di scarico e carico e al tempo stabilito dall'ordinanza istitutiva delle singole piazzole.

Qualora le operazioni di carico e scarico merci, traslochi e operazioni similari non possano essere eseguite utilizzando le piazzole di cui al comma I° del presente articolo né in altra zona ove vige obbligo di rispetto di segnaletica verticale e orizzontale istituita nel tratto di strada interessato, potrà essere autorizzata la sosta in deroga alla segnaletica stradale vigente.

Per effettuare le operazioni di carico e scarico merci fuori dalle zone precostituite e in area ove osta una particolare segnaletica verticale o orizzontale, gli interessati dovranno richiedere l'autorizzazione per occupare il suolo pubblico presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale.

La domanda deve essere presentata su carta legale.

L'Autorità Comunale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari modalità e tempi di esecuzione ed anche rifiutarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento del suolo pubblico.

In ogni caso terminate le operazioni di carico e scarico il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, L'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio della responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso

dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche rifiutarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Articolo 11 SCARICO DI ROTTAMI, DETRITI E RIFIUTI

E' vietato scaricare rottami, detriti e rifiuti di qualsiasi specie se non nei luoghi eventualmente designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso i centri abitati del territorio comunale di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare dispersione o polvere .

I depositi di materiale putrescibile non costituente rifiuto, oppure autorizzati ai sensi della normativa in materia di rifiuti, devono distare almeno mt. 500 dai centri abitati.

Sono esclusi dal presente articolo tutte le forme di raccolta dei rifiuti regolarmente autorizzate dal Comune.

Articolo 12 COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULLA AREA PUBBLICA

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi di vendita ed esercizi pubblici, nonché a esercenti mestieri dell'artigianato di servizio.

Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico e di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Articolo 13 INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI, PENSILINE E SIMILI

Per l'installazione di tende solari, pensiline e simili che sporgono dalle facciate prospicienti il suolo pubblico , è fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale nonché dagli altri Regolamenti comunali in materia .

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate dai Regolamenti comunali innanzi richiamati potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse con autorizzazione della competente Autorità comunale.

Articolo 14 INSTALLAZIONE DI VETRINE

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo pubblico, i titolari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

Articolo 15 LUMINARIE

Le luminarie natalizie possono essere collocate lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 1 dicembre al 20 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Gli interessati devono richiedere al Comune l'autorizzazione per l'occupazione di spazio sovrastante, previo nulla osta rilasciato dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.110 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I titolari sono diretti responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico, causati dal montaggio e dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti sono a totale carico dei titolari che promuovono l'iniziativa.

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m.4.80 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m. 3.00 se sovrastano invece parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.

Articolo 16 ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

Per decorare le strade comunali e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, in occasione di feste civili e religiose non è richiesta alcuna autorizzazione.

Tali addobbi, drappi e festoni dovranno comunque essere ancorati e posizionati in maniera tale da non provocare pericolo e ingombro al pubblico passaggio.

E' fatto divieto di attaccare i drappi, gli addobbi e i festoni a fittoni, pali della luce e su suolo pubblico , ed è obbligatorio che gli stessi siano dignitosi.

E' fatto obbligo al committente di far rimuovere i drappi, gli addobbi e i festoni entro 48 ore dal termine della festa cui si riferiscono.

Articolo 17 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche è regolato dal D. Lgs. 31.03.1998 n. 114, dalla Legge Regionale 25.06.1999 n.12 e dal Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche approvato con delibera consiliare n. 26 del 09.05.2001.

Articolo 18 MERCATI DI GENTE D'AFFARI

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico

dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Articolo 19 PROIEZIONI, AUDIZIONI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Articolo 20 INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, compresa la somministrazione di cibi e bevande, potrà essere consentita, previa acquisizione della disponibilità dell'area, solo nel rispetto dei limiti e delle condizioni in materia previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, dal Piano Regolatore Generale e dal Regolamento Edilizio Comunale nonché dalla normativa vigente per il Commercio.

In ogni caso, la concessione di cui sopra non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

Articolo 21 DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e qualsiasi bene mobile o immobile prospiciente ad esso con schiume da barba, farina e similari ed è altresì vietato con tali sostanze di imbrattare o molestare le persone che transitano sul suolo pubblico.

Articolo 22 COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., pure se provvisorie, devono essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale in base alle disposizioni legislative, alle particolari norme dei regolamenti comunali ed all'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, rispettando la normativa vigente nonché tutte le condizioni specificatamente riportate nell'autorizzazione, garantendo la sicurezza delle persone e delle cose.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese le condutture , a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura dei tetti , ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

TITOLO I° POLIZIA URBANA

CAPO 3 - Nettezza dei centri abitati

Articolo 23 DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico , soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Articolo 24 OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Articolo 25 DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE ED ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Articolo 26 PULIZIA DEI PORTICI, DEI CORTILI E DELLE SCALE

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale, nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Articolo 27 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I NEGOZI E LE BOTTEGHE

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze , immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Articolo 28 TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per utilità delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Articolo 29 SGOMBERO DELLA NEVE

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiabile il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Articolo 30 DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONI DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono altresì vietate, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Articolo 31 DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ED INDUSTRIE SU AREE PUBBLICHE

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Articolo 32 PULIZIA DELLE VETRINE

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia della vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, purché non venga intralciata la libera circolazione e l'incolumità di cose e persone.

Articolo 33 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dell'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nelle terrazze, nei poggioli e nei cortili, anche se privati, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Articolo 34 CANI (*)

- 1) Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.**
- 2) Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.**
- 3) Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:**
 - a) Nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico, ad eccezione delle quelle individuate dal Comune per lo sgambamento, i cani devono essere tenuti legati con apposito guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50, in modo tale da consentire il costante controllo ai fini dell'altrui sicurezza e incolumità.**
 - b) Il proprietario/detentore di cani, durante la loro conduzione in luogo pubblico e/o aperto al pubblico, deve portare con sé idonee museruole, rigide o morbide, da applicare all'animale/i in caso di manifesta aggressività, o di rischio per l'incolumità delle persone o degli animali o su richiesta delle Autorità competenti.**
 - c) Nei luoghi molto affollati, particolarmente in occasione di fiere, sagre e feste, nei mercati, nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali, sui mezzi di trasporto collettivo, i cani di grossa taglia, ovvero con altezza misurata al garrese superiore a cm. 40, oltre che condotti al guinzaglio, dovranno essere**

costantemente muniti di idonea museruola, tale da impedire all'animale di mordere.

- d) Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili. Sono pure esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani pastori e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati, per le guardie dei greggi, delle mandrie e per la caccia, nonché i cani delle Forze Armate, della Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio.
- e) **Al proprietario/detentore di cani è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. In ogni caso** la lunghezza della catena dovrà essere tale da assicurare agevoli movimenti all'animale e da non pregiudicarne il benessere. E' resa obbligatoria la comoda collocazione di un idoneo ricovero che consenta all'animale di ripararsi dagli agenti atmosferici.
- f) Ai proprietari/detentori di cani, durante la loro conduzione in luogo pubblico e/o aperto al pubblico, e' fatto obbligo di avere con se strumenti idonei alla raccolta delle feci dell'animale, nonché, nel caso di deiezione, provvederne alla totale asportazione ed al conseguente smaltimento, mediante introduzione in involucri chiusi, nei cestini o cassonetti porta rifiuti. Sono esentati da tale obbligo le persone diversamente abili.
- g) Nelle aree verdi è vietato il passeggio dei cani in prossimità delle aree gioco attrezzate. In dette aree verdi possono essere previste e debitamente segnalate, sia luoghi dedicati ed attrezzati per le necessità fisiologiche dei cani che luoghi per il loro sgambamento, ovvero aree in cui la loro presenza è vietata.
- h) E' vietata qualsiasi attività di addestramento professionale ed ogni attività di addestramento intesa ad aumentare l'aggressività del cane;

I cani che si trovano in libertà o randagi saranno accalappiati e conferiti al canile convenzionato. I costi relativi alle operazioni di accalappiaggio ed al loro mantenimento sono a carico del proprietario.

() Testo introdotto con deliberazione del C.C. n.55 del 24.07.2014*

Articolo 35 COLOMBI

E' vietato molestare, prendere o catturare colombi liberi e non di proprietà privata, salvo i provvedimenti dell'Autorità competente.

E' pure vietato alimentare gli animali liberi di ogni tipo su suolo pubblico o aperto al pubblico. E' altresì vietato alimentare gli stessi sui davanzali delle finestre e sulle soglie delle porte delle abitazioni.

Articolo 36 DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O MATERIALE PUBBLICITARIO

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti a scopo pubblicitario .

E' inoltre vietata la distribuzione di materiale pubblicitario mediante apposizione sui veicoli.

Articolo 37 DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare la legna.

Articolo 38 ORINATOI E LATRINE

In qualsiasi luogo pubblico o privato aperto alla pubblica vista, è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dagli appositi manufatti.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo e guastare le latrine e gli orinatoi pubblici e gli oggetti che vi si trovano.

E' pure vietato allontanarsi dai suddetti luoghi senza essersi ricomposti.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia, i titolari di esercizi pubblici sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici.

TITOLO I° POLIZIA URBANA **CAPO 4 - Decoro dei centri abitati**

Articolo 39 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

I proprietari degli edifici devono mantenere in buono stato di conservazione l'edificio ed ogni pertinenza dello stesso.

In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazioni in genere.

Sono ammesse solo canne fumarie di camini o di impianti di riscaldamento , purché rivestite in muratura ed intonacate e tinteggiate in armonia con il fabbricato.

Oltre all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, l'Autorità comunale può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Articolo 40 COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

Prima di collocare monumenti, targhe, lapidi commemorative o urne floreali lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di qualsiasi altro Regolamento al riguardo.

L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Articolo 41 ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

E' prescritto che le aree giardinate intorno ai fabbricati prospettanti sulle vie, siano tenute dai proprietari in stato di perfetto ordine e pulizia, evitando che si accumulino materiali, provviste od altro (siano pure di uso domestico), che rendano indecente e disordinato lo spazio, a detrimento della bellezza del fabbricato stesso.

Articolo 42 DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della Città.

E' inoltre vietato di abbandonare o depositare, su aree private, rifiuti di qualsiasi genere se non specificatamente autorizzati.

Nel caso di violazione di detto obbligo l'Autorità comunale, qualora sussistano motivi sanitari, igienici o di tutela dell'ambiente, notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi idonei alla discarica od al trattamento e il termine entro il quale il trasgressore deve adempiervi. In caso di inosservanza il Comune provvederà d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore.

Articolo 43 LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni esteriormente alle finestre, ai terrazzi e ai balconi, qualora posti in corrispondenza della diretta perpendicolare della pubblica via o piazza.

E' vietato stendere panni e biancheria, anche su suolo privato, nelle vicinanze delle strade e degli incroci da esse formati se questi causano impedimenti alla circolazione stradale.

Articolo 44 SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni poste direttamente sulla pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, nè arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Articolo 45 BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Articolo 46 PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti in difformità dalle modalità prescritte dal gestore del servizio pubblico di raccolta in merito alla raccolta differenziata.

Articolo 47 VIALI E GIARDINI PUBBLICI

Fermi restando tutti i divieti e le prescrizioni di cui al vigente Regolamento del Verde Pubblico e privato, nei viali e giardini pubblici è altresì vietato:

- a) l'uso, nelle parti riservate ai soli pedoni, di veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali;**
- b) l'uso dei medesimi veicoli od animali al di fuori delle parti riservate ai pedoni in caso di terreno bagnato o fangoso;**
- c) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;**
- d) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;**
- e) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;**
- f) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo preventiva autorizzazione;**

- g) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- h) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- i) molestare in qualunque modo la quiete e la tranquillità dei frequentatori dei parchi;
- j) buttare le carte residue e qualsiasi tipo di rifiuti o quanto altro di inservibile fuori dagli appositi cestini porta rifiuti.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini fino all'età di otto anni, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Possono essere autorizzate, previo parere dell'Ufficio Ambiente comunale o dell'Autorità idraulica competente, qualora si tratti di "Alveo" o "Zone di pertinenza fluviale" così come descritte dal vigente Piano di Bacino del Torrente Idice, su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, le seguenti attività:

- a) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.
- b) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- c) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere, previo parere positivo dell'Ufficio Tecnico.
- d) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
- e) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali, previa acquisizione dei pareri favorevoli dell'Ufficio Tecnico e del Comando di Polizia Municipale.
- f) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
- g) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.
- h) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
- i) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa

Articolo 48 VASCHE E FONTANE

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Articolo 49 ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITA'

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale e delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sugli alberi, sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica

illuminazione, sulle cancellate, su muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Articolo 50 RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

E' facoltà del Comune prescrivere che le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, siano delimitate o recintate.

Le recinzioni, devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall'Ente proprietario della strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico.

Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi.

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzate , e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi nel rispetto della specifica normativa edilizia e deve seguire le indicazioni impartite dalla Commissione Edilizia.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti dal Comune d'ufficio con successiva rivalsa delle spese.

TITOLO I° POLIZIA URBANA **CAPO 5 - Quietè Pubblica**

Articolo 51 INQUINAMENTO ACUSTICO

Fatte salve le disposizioni di legge e di Regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Articolo 52 ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati, se non in locali conformi alle normative vigenti in materia di inquinamento acustico.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Ad esclusione delle zone aventi, nel vigente Piano Regolatore Generale, destinazione produttiva o salvo speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15.30 e dalle ore 20 alle ore 8 del mattino.

Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

L'Autorità comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, o i competenti uffici della Provincia attraverso le strutture dell'A.R.P.A., su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e, avvalendosi della competente A.U.S.L. (valutazione sanitaria) e/o della competente A.R.P.A. (valutazione tecnica), promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Articolo 53 IMPIANTI DI MACCHINARI

L'impianto di esercizi con macchine azionata da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni, qualora non rientrino nelle attività compatibili con la residenza, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale, fermo restando il rispetto del Regolamento Edilizio Comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, ai sensi del DPR 447/98 e succ. mod. ed int. e dovrà comunque osservare, oltre alle specifiche prescrizioni derivanti dalle normative vigenti per l'esercizio dell'attività (AUSL, ARPA, VV.F. ecc.), le seguenti prescrizioni di carattere generale:

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è data restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.

Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente Regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Articolo 54 CANTIERI EDILI, STRADALI ED AFFINI

In prossimità di abitazioni, l'uso dei martelli e scalpelli e altre apparecchiature similari azionate meccanicamente o elettricamente, come pure l'uso di ruspe scavatrici o di altre macchine operatrici in genere, azionate da motori a scoppio, deve essere limitato dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 20.

Nei casi di comprovata necessità o di pubblico interesse, il Responsabile del Servizio interessato, con proprio provvedimento, può stabilire l'uso delle macchine e delle apparecchiature suddette in giorni e orari diversi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Le macchine operatrici azionate con motore a scoppio devono fare uso di un efficiente dispositivo silenziatore regolarmente omologato.

Articolo 55 MACCHINE AGRICOLE E PER GIARDINAGGIO

L'uso di macchine per giardinaggio, azionate da motore a scoppio, è soggetto alle norme di utilizzo e di omologazione stabilite dal precedente articolo.

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione si intendono in ogni caso autorizzate, fermo restando il rispetto del riposo notturno soprattutto quando si tratti di attività di cura di parchi e giardini pubblici e privati in contiguità con i centri ed i nuclei abitati.

Articolo 56 PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Articolo 57 FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI

Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Articolo 58 RUMORI NEI LOCALI PUBBLICI E PRIVATI

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Articolo 59 LAVORI OCCASIONALI

Negli stabili di civile abitazione sono consentiti lavori murari di manutenzione per piccole trasformazioni o per impianti, nei soli giorni feriali, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 20.

In caso di comprovata necessità, l'Autorità comunale può rilasciare l'autorizzazione per orari e giorni diversi, con proprio provvedimento.

Articolo 60 USO DI STRUMENTI SONORI

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori con caratteristiche di costruzione e di emissione sonora in difformità dalla vigente normativa in materia.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Comune, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, aree pubbliche o aperte al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione senza l'autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione Comunale.

Articolo 61 CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI

Dalle ore 20 alle ore 8, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Articolo 62 VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15.30 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

Possibili deroghe per particolari manifestazioni saranno concesse previo nulla osta espresso dal Comando di Polizia Municipale.

I suonatori ambulanti non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 200 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Articolo 63 SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI SULLE PUBBLICHE VIE

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Articolo 64 DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nel caso sopradDETTO, gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Articolo 65 SUONO DELLE CAMPANE

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Articolo 66 SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni non arrechino disturbo alla pubblica quiete.

All'interno il livello di pressione sonora deve essere contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità comunale nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Articolo 67 NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI, GIRADISCHI E SIMILI

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;**
- b) al pomeriggio dopo le ore 15.30 e non oltre le ore 20.**

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Articolo 68 CAROVANE DI NOMADI

La sosta di carovane di nomadi è consentita solo negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali e previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO I° POLIZIA URBANA **CAPO 6 - Norme di sicurezza negli abitati**

Articolo 69 ACCENSIONE FUOCHI IN CENTRI ABITATI

Nei centri abitati è vietato accendere fuochi liberi.

Nei giardini, nei cortili e nei terrazzi è consentito accendere fuochi servendosi di appositi camini o bracieri senza arrecare disturbo alle proprietà confinanti.

Articolo 70 SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Chiunque produca, venda o detenga materiali esplosivi, infiammabili, combustibili o comunque pericolosi deve essere munito di tutte le necessarie autorizzazioni e deve comunque adottare tutte le cautele previste dalla normativa vigente in materia, al fine di garantire sia la pubblica incolumità che la tutela di beni e dell'ambiente.

Il titolare di cui sopra è tenuto inoltre a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi e in particolare dovranno essere eseguiti prontamente tutti gli interventi e gli accorgimenti prescritti dalle competenti autorità.

Articolo 71 DETENZIONE DI COMBUSTIBILI NEGLI EDIFICI REDISENZIALI

Nei locali interrati degli edifici residenziali è ammessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici a condizione che gli stessi abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato ammassare materiale da imballaggio di carta straccia e simili, i quali, si configurano anche come stoccaggio non autorizzato di rifiuti.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei locali interrati e seminterrati verso gli spazi pubblici , devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di sostanze infiammabili.

Nei sottotetti sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Articolo 72 ACCATASTAMENTO NEI CORTILI DI COMBUSTIBILI, MATERIALI ESPLOSIVI O COMUNQUE PERICOLOSI

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

Articolo 73 FORNI O FUCINE

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione dell'Autorità comunale, la quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

La installazione o la realizzazione di forni di qualsiasi genere è soggetta al rispetto delle normative tecniche e di sicurezza vigenti in materia, nonché all'ottenimento della autorizzazione per lo scarico dei fumi in atmosfera nei casi previsti dalla legislazione vigente.

I forni soggetti a normativa antincendio potranno essere attivati solo ad avvenuto rilascio del certificato di prevenzione incendi.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Articolo 74 USO DI FIAMMA LIBERA

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;**
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;**
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.**

Articolo 75 ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma, nonché lanciare petardi e mortaretti.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione del Comune, la quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Articolo 76 ANIMALI PERICOLOSI

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche in caso di animali addomesticati.

Articolo 77 STRUMENTI DA TAGLIO

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti , allo scopo di impedire pericolo o danno ai passanti.

Articolo 78 TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne frangono gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Articolo 79 TRASPORTO DI ACQUA GASSATA E DI SELTZ

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture dei contenitori per qualsiasi motivo.

Articolo 80 SCALPELLAMENTO DI VIE O PIAZZE

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico e quando non assoggettabili a precise normative in materia di sicurezza dei cantieri, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Articolo 81 MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI

I tetti, i cornicioni, i fumaiole, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento e ristagno di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti dal Comune d'ufficio con successiva rivalsa delle spese.

Articolo 82 MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario , il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Articolo 83 SEGNALAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IN COSTRUZIONE

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro e dell'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 84 MATERIALE DI DEMOLIZIONE

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi soggetti al pubblico passaggio, sia da ponti di servizio che dall'interno degli edifici, i materiali di demolizione od altro senza prescritta autorizzazione o in maniera difforme alle prescrizioni in essa contenute.

Articolo 85 INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE E ALTRO

Le insegne, le persiane, le vetrate delle finestre, le antenne, i condizionatori e qualunque altro manufatto installato sugli edifici dovranno essere bene e solidamente assicurate in modo da garantire la stabilità e da evitare pericolo per la pubblica incolumità.

Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro ed altro idoneo mezzo.

Articolo 86 RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

I pozzi, le cisterne e simili devono essere dotati di sponde munite di parapetto.

Le bocche devono avere uno sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti, o materiali qualsiasi che comunque possano essere causa di contaminazione delle acque.

Articolo 87 ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Articolo 88 TRATTAMENTI CON PRESIDII SANITARI NEI CENTRI ABITATI

Per i trattamenti con presidi sanitari di qualsiasi tipo valgono le norme di legge e del vigente regolamento comunale d'igiene.

In ogni caso l'operatore dovrà evitare, irrorando giardini, orti, aiuole o altri spazi verdi, che siano toccati dalla nube contenente il presidio, strade, persone, animali domestici o veicoli.

Ogni trattamento va preventivamente concordato con il competente Dipartimento di Igiene e reso noto alle persone potenzialmente esposte tramite cartelli con congruo anticipo rispetto al trattamento stesso.

TITOLO I° POLIZIA URBANA

CAPO 7 - Disposizioni annonarie per gli esercizi pubblici

Articolo 89 ORARI DEGLI ESERCIZI

I titolari di attività commerciali e di esercizio pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 90 PESATURA DELLE MERCI - DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Articolo 91 VENDITA E SCORTA DELLE MERCI

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci disponibili e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi

alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Articolo 92 VENDITA DEL PANE

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, ai sensi dell'art.23 della legge 4/7/67 n.580, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Articolo 93 VENDITA DI ANGURIE, COCOMERI, CASTAGNE E SIMILI

Senza la prescritta autorizzazione del Comune, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva, ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta scioppata, candita, ecc..

Articolo 94 MERCE VENDUTA IN PACCHI O CONTENITORI CHIUSI. SURROGATI

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati devono chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Articolo 95 ESALAZIONI DI MERCE

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e con rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Articolo 96 TABELLA PER LA VENDITA DEL COMBUSTIBILE

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile , anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Articolo 97 REQUISITI DEI LOCALI DI VENDITA

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.

Articolo 98 APERTURA O TRASFERIMENTI DI ESERCIZI COMMERCIALI

L'apertura e il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

TITOLO I° POLIZIA URBANA CAPO 8 - Disposizione per i mestieri girovaghi

Articolo 99 ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. Ai sensi dell'art. 121 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il mestiere di ciarlatano è vietato.

Articolo 100 LUSTRASCARPE E VENDITORI DI GIORNALI

I lustrascarpe dovranno dotarsi di apposita autorizzazione relativa all'occupazione dell'area pubblica, o ad uso pubblico, in cui svolgono la loro attività, dove sarà specificatamente indicata la località e la dimensione .

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco.

Articolo 100 Bis ACCATTONAGGIO, COMPORTAMENTI SCORRETTI (*)

E' vietato su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità minacciose, ostinate ed insistenti o irritanti, o che possa offendere la pubblica sensibilità mediante l'ostentazione di disabilità ovvero, adoperando animali in precarie condizioni di salute, ossia adoperando mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà.

Nel caso di impiego di minori nel chiedere l'elemosina o mendicare, in quanto attività vietata da espressa previsione legislativa, si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.

Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e da altre norme regolanti la specifica fattispecie, chiunque viola le disposizioni del presente articolo, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00. Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione, come disposto dall'articolo 20 della Legge 689/81, previo sequestro amministrativo ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge .

I trasgressori hanno l'obbligo di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite

(*) Articolo aggiunto con Deliberazione di C.C. n. 61 del 24/10/2013

Articolo 101 BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI

Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 oltre lo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà pertanto stabilire, caso per caso, anche un diverso orario.

TITOLO I° POLIZIA URBANA **CAPO 9 - Manifestazioni con cortei**

Articolo 102 CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Articolo 103 PROCESSIONI - MANIFESTAZIONI

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

TITOLO II° POLIZIA RURALE **CAPO 1 - Proprietà e furti campestri**

Articolo 104 INGRESSO NEL FONDO ALTRUI

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti o muniti di recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

Gli aventi diritto al passaggio dei fondi altrui devono praticarlo in modo di arrecare il minor danno possibile.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alla altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

Articolo 105 ALBERI E SIEPI

I proprietari di alberi, arbusti e siepi piantati vicino alle strade devono tenere tagliato i rami che si protendono verso la strada stessa e che impediscono la visibilità e ostacolano la viabilità e devono tagliare le radici che in qualche maniera danneggino la sede stradale o la banchina. Qualora si tratti di alberi censiti dal Comune tra le preesistenze arboree di pregio, gli interventi di cui sopra andranno comunque autorizzati dall'Ufficio Ambiente comunale secondo le prescrizioni del vigente Regolamento comunale del Verde pubblico e privato.

Articolo 106 ACCENSIONE FUOCHI FUORI CENTRO ABITATO

Non si può dare fuoco nella campagna a distanza minore di 100 mt. dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada o qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni alla altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

E' vietato accendere il fuoco quando il fumo invade la sede stradale.

Articolo 107 SPIGOLATURA

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi, ad ogni richiesta degli agenti.

Articolo 108 RACCOLTA FRUTTI CADUTI

I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

TITOLO II° POLIZIA RURALE

CAPO 2 - Pascoli

Articolo 109 PASCOLO ABUSIVO NEI FONDI PRIVATI

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso dal proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da presentarsi ad ogni richiesta agli agenti.

Articolo 110 PASCOLO LUNGO LE STRADE

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

Articolo 111 BESTIAME INCOSTUDITO

E' vietato far pascolare il bestiame senza custodia.

Il bestiame sorpreso, senza custodia, a pascolare abusivamente sui fondi Comunali, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, il quale risarcirà il danno patito dall'ente proprietario.

Articolo 112 RECINZIONI DEI FONDI

Il pascolo è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi o tali da evitare i danni che potrebbero derivare alle proprietà circostanti dovuti allo sbandamento del bestiame.

TITOLO II° POLIZIA RURALE

CAPO 3 - Strade e acque

Articolo 113 STRASCICO DI OGGETTI SULLA STRADA

E' vietato di condurre a strascico sulle strade oggetti di qualunque sorta o dimensioni che compromettano il buono stato delle strade e di danneggiare la sede stradale ed i manufatti veicoli e macchine agricole .

Articolo 114 CONDOTTI E PONTI

Chi ha acquistato il diritto di attraversare la strada con condotti d'acqua, è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Detti ponti e condotti devono essere costruiti secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 115 DEVIAZIONI AL CORSO DELLE ACQUE PUBBLICHE

E' vietato di apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

Vigono in proposito le prescrizioni del Regolamento di Polizia Idraulica e del Piano di Bacino.

Articolo 116 ATTI VIETATI

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento, il taglio e l'abbruciamento dei ceppi e degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi o di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nei letti dei fiumi o torrenti, o di fare opera per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Articolo 117 ABBEVERATOI

Gli abbeveratoi devono essere costantemente tenuti puliti.

E' vietato di lavare in essi il bucato ed introdurvi oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Articolo 118 ABBEVERATOI PER ANIMALI

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per gli usi domestici e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Articolo 119 PULIZIA STALLE

Il bestiame deve essere tenuto in stalle areate ed in buono stato di costruzione; inoltre deve essere tenuto pulito da sterco e altre materie.

Articolo 120 GRONDE PER ACQUA PIOVANA

Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade. Qualora l'allontanamento delle acque di pioggia avvenga attraverso fossi stradali, questi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, anche attraverso opere, a carico del titolare degli scarichi effettuati. Qualora i fossi o la rete idraulica circostante le aree drenate non si dimostrino sufficienti a contenere la portata delle acque meteoriche di dilavamento allontanate da superfici impermeabilizzate, dovranno essere previste e realizzate a carico del titolare degli scarichi idonee vasche di laminazione a rilascio controllato. La dimensione e la tipologia di tali manufatti dovrà essere concordata preventivamente con l'Autorità Idraulica competente ed autorizzata secondo le procedure previste in materia edilizia.

Articolo 121 CORTILI ED AIE

I cortili e le aie annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolare in modo da consentire il rapido allontanamento delle acque pluviali, dei tetti e di quelle di uso domestico estratte dai pozzi, cisterne, ecc..

Per l'allontanamento di acque meteoriche di dilavamento pluviale vale quanto espresso dall'articolo precedente.

Articolo 122 PULIZIA DELLE CASE COLONICHE

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e non devono avere comunicazione diretta con fienili e depositi di combustibile nè con la stalla.

E' vietato ammuccchiare e lasciare giacere la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Articolo 123 CONCIMAIA

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia costruita in conformità con le prescrizioni delle leggi sanitarie e del Regolamento Sanitario vigenti.

Articolo 124 TRATTAMENTI CON PRESIDI SANITARI FUORI DAI CENTRI ABITATI

Per i trattamenti con presidi sanitari di qualsiasi tipo, valgono le norme di legge e del vigente regolamento di igiene.

In ogni caso l'operatore dovrà evitare, irrorando colture che siano toccate dalla nube contenente il presidio , strade, persone, animali domestici o veicoli.

Ogni trattamento deve essere preventivamente reso noto alle persone potenzialmente esposte.

TITOLO III° DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1 - Degli illeciti e relative sanzioni

Articolo 125 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli uffici ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa da Euro 30 (lire 58.088) a Euro 300 (lire 580.880) con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 126 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONI DI UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui al'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Articolo 127 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della L. 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29.07.1982, n. 571 e relative successive modificazioni ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate presso il Comando Polizia Municipale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Articolo 128 SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto sanzionato ;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

TITOLO III° DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 2 - Disposizioni finali

Articolo 129 PROCEDURE AUTORIZZATORIE

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio di attività e di silenzio-assenso

Articolo 130 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dagli artt. 126 e 127 del D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed abroga i seguenti regolamenti:

- Regolamento di Polizia Urbana , istituito con delibera consiliare n. 659 del 28.4.1959;
 - Regolamento Comunale di Polizia Rurale, istituito con delibera consiliare n. 46/prot. gen. N.2233 del 05.06.1952;
 - Regolamento per la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e per l'insediamento delle attività incombode e pericolose, istituito con delibera consiliare n. 148 del 31.08.1978;
- nonché le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.